

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 15 del 03/10/2017**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI VENEZIA**

**OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica per il periodo 01.10.2017 – 30.06.2018**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTA** la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il provvedimento prot. n. DRU/0004349/17 del 26.05.2017, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 26/05/2017 e scadenza al 25/05/2019, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Venezia;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

**VISTE** le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

**VISTO** l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Regolamento della UE n.2170/2015 del 26.11.2015, è stata stabilita la soglia comunitaria, per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

**VISTO** il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTO** l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di

coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTI** gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RITENUTO** di svolgere, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del Procedimento;

**VISTO** l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.(nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

**VISTO** l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999, la Consip SpA ha stipulato, per il periodo 03.11.2016/12.12.2017, con la società Gala SpA la Convenzione denominata "Energia Elettrica 14" per i lotti geografici 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) per la fornitura di energia elettrica;

**DATO ATTO** che con propria determinazione 8 del 05/10/2016, è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione Consip "Energia elettrica 13" – lotto 4 (regione Veneto) e, per effetto di ciò, è stato stipulato con la società Dolomiti Energia SPA un contratto per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/10/2016 fino al 30/09/2017;

**PRESO ATTO** che al 30/09/2017 è venuto a scadere il succitato contratto di fornitura;

**PRESO ATTO**, altresì, che la Consip SpA, in data 16.06.2017 e 5.07.2017, ha comunicato sul proprio sito, in "news dell'iniziativa Energia Elettrica 14" di procedere, per i motivi nello stesso indicati, alla risoluzione, nei confronti della società Gala SpA, della Convenzione "Energia elettrica 14" per i lotti 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) e di star valutando tutti gli interventi possibili ai sensi della normativa applicabile, ivi compreso l'interpello contrattualmente previsto, con la finalità di rendere disponibile nel più breve tempo possibile una convenzione alternativa;

**PRESO ATTO** dell'intervenuta risoluzione e che gli interpelli selettivi relativi ai lotti 1 e 4 non hanno avuto esito positivo;

**PRESO ATTO**, inoltre, che la Consip SpA, come risulta dalle comunicazioni presenti sul proprio sito istituzionale, in data 31.07.2017, ha pubblicato il bando per la nuova procedura di affidamento della fornitura di energia elettrica, denominata "Energia Elettrica 15" che, si concluderà presumibilmente, entro il 31.12.2017;

**PRESO ATTO** che è previsto il passaggio automatico nel Regime di salvaguardia qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore del libero mercato o, per qualsiasi ragione, ne sia rimasto privo, come evidenziato dalla stessa Consip che, nelle suddette news, ricorda che la fornitura di energia elettrica è comunque garantita dall'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle attualmente previste in Convenzione;

**PRESO ATTO** che, a seguito di procedura concorsuale pubblica, l'Acquirente Unico SpA, società del gruppo Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE), che gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica ed opera in qualità di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato di salvaguardia/maggior tutela, ha individuato gli esercenti per il servizio di salvaguardia per il biennio 2017/18, che sono Enel Energia SpA per il Lazio, la Valle D'Aosta ed il Piemonte ed Hera Comm Srl per il Veneto e Friuli Venezia Giulia;

**VALUTATA** l'opportunità di entrare nel Mercato di Salvaguardia per il periodo 01.10.2017 – 30.06.2018, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità della fornitura dell'energia elettrica, trattandosi di un servizio essenziale per il funzionamento dell'ufficio, in attesa di aderire alla nuova Convenzione Consip, a decorrere, presumibilmente, dal 01.01.2018;

**RITENUTO** di affidare alla società Hera Comm Srl. la fornitura di energia elettrica mediante contratto ponte, per il periodo 01.10.2017 – 30.06.2018, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso di attivazione della nuova Convenzione Consip prima della suddetta data;

**PRESO ATTO** che, sulla base dell'importo a Kwh offerto dal fornitore e dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo semestre, è prevista una spesa, per il suddetto periodo di affidamento, pari ad € 18000,00, IVA esclusa;

**VISTO** il DURC dal quale risulta la correttezza della Società Hera Comm Srl in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

**DATO ATTO** che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo Smart CIG n. ZC8201EE24;

#### **DETERMINA**

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di dare atto della intervenuta risoluzione nei confronti di Gala SpA della Convenzione "Energia Elettrica 14" – lotto 4 e dell'attivazione del Regime di Salvaguardia e, quindi, dell'affidamento della fornitura di energia elettrica alla società Hera Comm Srl, individuata dall'Acquirente Unico SpA, a seguito di svolgimento di pubblica gara, come esercente in mercato di salvaguardia per le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, per il biennio 2017/2018.

Il contratto di fornitura di energia elettrica concluso tra l'ACI e la società Hera Comm Srl, avrà la durata di nove mesi, a decorrere dal 01/10/2017, e fino al 30/06/2018, ferma restando la facoltà di recesso nel caso di attivazione di una nuova Convenzione Consip.

La spesa prevista pari ad € 18000,00 (diciottomila/00), IVA esclusa, ripartita in € 6000,00 oltre IVA per l'anno 2017 e € 12000,00 oltre IVA per l'anno 2018, verrà contabilizzata nel suo esatto importo sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per i rispettivi esercizi finanziari all'Unità Territoriale di Venezia, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4971.

Il sottoscritto, che svolge, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del procedimento, provvederà alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per formalizzare l'affidamento.

Si dà atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Si dà infine atto:

- del DURC dal quale risulta la correttezza della Società Hera Comm Srl in merito agli obblighi retributivi e contributivi;
- dello Smart CIG, assegnato dall'ANAC che è il n. ZC8201EE24;
- che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.136/2010 e s.m.i. verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE